



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 23 febbraio 2015, n. 14166

Informazioni utili all'attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento al regolamento di esenzione (UE) n. 1388/2014.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

*Alle banche e agli intermediari finanziari
interessati*

All'ABI – Associazione bancaria italiana

All'Assilea – Associazione italiana leasing

1. PREMESSA

Come precisato nella circolare del 24 dicembre 2014, n. 71299, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento comunitario di esenzione (UE) n. 1388/2014 relativo alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in vigore dal 1° gennaio 2015, viene emanata, ai sensi dell'art. 14 del decreto interministeriale 27 novembre 2013 (di seguito *decreto*), la presente circolare, con la quale sono fornite indicazioni sull'applicazione dell'intervento agevolativo in oggetto, aggiornate a seguito delle novità procedurali introdotte con il predetto regolamento.

In questo contesto, le disposizioni del *decreto* e delle successive circolari attuative (10 febbraio 2014, n. 4567, 26 marzo 2014, n. 10677 e 24 dicembre 2014, n. 71299) continuano ad applicarsi con le integrazioni e le specificazioni di seguito riportate, rese necessarie dalle disposizioni novative introdotte dal citato regolamento n. 1388/2014.

Con la presente circolare, che integra i contenuti della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567, sono inoltre forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal regolamento (UE) n. 651/2014 (cosiddetto regolamento GBER).



2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2014, N. 4567

2.1 MODIFICA DEI RIFERIMENTI AL REGOLAMENTO DI ESENZIONE N. 1388/2014

Alla premessa della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 (nel prosieguo circolare n. 4567/2014) la lettera *d*) delle definizioni è sostituita dalla seguente:

“*d) “regolamento 1388/2014”*: il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.

2.2 INTENSITA’ DELL’AIUTO

Al punto 5.2 della circolare n. 4567/2014, nel primo periodo, dopo le parole “del regolamento 702/2014” sono aggiunte le seguenti “e per le imprese della pesca, dagli articoli 26 e 28 (*Sezione 1 – Sviluppo sostenibile della pesca*), 31 (*Sezione 2 – Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura*), 41 e 42 (*Sezione 3 – Misure concesse alla commercializzazione e alla trasformazione*) del regolamento 1388/2014”.

2.3 PRECISAZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI DE MINIMIS SETTORE DELLA PESCA

Dopo il punto 5-BIS della circolare n. 4567/2014 è inserito il seguente:

“5-TER. PRECISAZIONI SUL CUMULO DEGLI AIUTI DE MINIMIS SETTORE DELLA PESCA. 5-ter.1 A seguito dell’adozione del nuovo regolamento della Commissione europea in materia di aiuti *de minimis* n. 717/2014 relativo al settore della pesca e dell’acquacoltura, si precisa che la disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’art. 7, comma 3, del *decreto* con le agevolazioni concesse a titolo *de minimis* deve intendersi riferita anche al sopra citato regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014. Pertanto, qualora l’impresa benefici di aiuti che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014, gli stessi risulteranno cumulabili secondo le modalità e i limiti ivi previsti”.

2.4 AVVIO DEGLI INVESTIMENTI

Al punto 6.3 della circolare n. 4567/2014 dopo le parole “settori agricolo e forestale” sono aggiunte le seguenti “, nonché all’art. 3, numero 11), del *regolamento 1388/2014* relativo al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.

2.5 SPESE AMMISSIBILI REGOLAMENTO DI ESENZIONE N. 651/2014

In ragione di quanto previsto dall’art. 2, punto 29, del regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento GBER), che aggiorna la definizione di “attivi materiali” con riferimento alle categorie di beni



ammissibili nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, si evidenzia che le imprese che operano in tale settore possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal *decreto*. Al fine di adeguare le relative disposizioni operative, al punto 6.1 della circolare n. 4567/2014 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente “Le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo possono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dal *decreto* per l’acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto”.

2.6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il punto 10.1 della circolare n. 4567/2014 è confermato in quanto coerente con il nuovo regolamento comunitario di esenzione n. 1388/2014.

3. DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI

Le modifiche e integrazioni di cui al punto 2 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare nel sito web del Ministero. In allegato si provvede a ripubblicare la circolare n. 4567/2014, come integrata e modificata dalla sopra citata circolare del 24 dicembre 2014, n. 71299 e dalla presente circolare, con i relativi allegati - disponibili nel sito web www.mise.gov.it - anch’essi adeguati per effetto delle predette modifiche ed integrazioni, che dovranno essere utilizzati a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

ALLEGATI

- Testo aggiornato della circolare 10 febbraio 2014, n. 4567
- Allegato 1 – Modulo di domanda compilabile - Release 2.3

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino

DIV. V / AM